Verbale Consiglio Accademico n. 35 del 05/07/2022

Il giorno 05 del mese di luglio dell'anno 2022 alle ore 11.00, in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, si è riunito il Consiglio Accademico per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

1. Informativa del Cda
2. Approvazione del verbale precedente
3. Relazione del Direttore
4. Regolamento generale 2017 con revisioni
5. Prontuario
6. Regolamento iscrizioni ai corsi singoli
7. Regolamento attribuzione crediti
8. Regolamento tesi (modifiche)
9. Accordi con art-days associazione riTrovo
10. Accordo e convenzione TAN
11. Cabine d'autore (proposta da remoto)
12. Laurea ad honorem Davide Castellan
13. Varie ed eventuali

Sono presenti i Proff.: Erminia Mitrano, Davide Siciliano, Antonio Di Ronza, Marcello Pisani, Maria Cristina Urso, Mario Punzo, Corinna Barucchi, Pier Luigi Ciapparelli, Rosaria Gini, Gennaro Vallifuoco.

I rappresentanti della Consulta Studenti risultano assenti.

Presiede la seduta il Direttore Prof. Renato Lori. Svolge il ruolo di segretario verbalizzante Dott.ssa Renata Averga.

Stante il numero legale si procede con il primo punto all'o.d.g. relativo all'informativa del CdA. Sono presenti in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione: il Presidente Dott.ssa Rosaria Marchese, il direttore amministrativo Dott.ssa Clotilde Punzo (segreterio verbalizzante del CdA), Dott.ssa Carla Ciccarelli, Prof. Dario Giugliano.
Il CdA ha ritenuto opportuno proporre un incontro con il C.A. per lo scambio di informazioni e punti di vista facendo tesoro di una volontà espressa da ambo le parti.
La Dott.ssa Marchese informa il C.A. in merito al trasferimento definitivo presso l'Accademia di Napoli della Dott.ssa Punzo per poi procedere agli aggiornamenti relativi ai lavori della struttura e alla manutenzione. Per la manutenzione si cercherà una ditta ad horas che permetterà i piccoli lavori per rendere la struttura più efficiente. I progetti relativi alla climatizzazione e alla sicurezza inviati al Ministero verranno modificati per poi passare al vaglio e all'approvazione della Sovraintendenza e dei Vigili del Fuoco. In essere vi è il progetto per la sistemazione protempore della Gipsoteca, oltre ai lavori nel giardino. In merito alla nuova sede si sta lavorando con il Comune per le varie concessioni e autorizzazioni, e si sono individuati dei referenti interni, quali Proff. Ciapparelli e Pisani congiuntamente al Direttore, per concordare le destinazioni d'uso per la sede stessa. Si delibererà anche per il fitto di due nuove sedi Galleria Toledo e Modernissimo, in aggiunta della sede di Foqus, per dislocare le nostre attività. Per il futuro, a seguito di tutti i lavori finora esposti, si procederà alla modernizzazione degli arredi.
Al fine di migliorare il lavoro dell'amministrazione e degli uffici, il prossimo anno si cercherà di pubblicare delle norme per le usuali procedure amministrative, redatte congiuntamente dal Direttore e Direttore Amministrativo.
La Dott.ssa Marchese fa presente che ancora non è stato approvato il Bilancio in quanto i Revisori stanno rivedendo la documentazione fornita, per cui si chiede di pazientare qualora ci fossero ritardi nei pagamenti. Si preavvisa che il Bilancio Preventivo verrà visionato nuovamente a causa di una maggiorazione dei costi di struttura.
Si informa il C.A. che in una prossima riunione del CdA si discuterà circa il regolamento conto terzi e il

prezziario per il fitto di sale dell'Accademia (aule, aula magna, teatro,etc...).
Si fa presente che i protocolli di intesa devono essere inviati tutti al Presidente per la doppia firma Presidente-Direttore e ratificato dal CdA.

La Prof.ssa Urso chiede informazioni in merito ai lavori da effettuare nell'aula di plastica in cui era presente un buco nel pavimento e al ripristino delle pareti con calcinacci.
La Dott.ssa Marchese fa presente che i lavori relativi al buco nell'aula sono stati effettuati mentre gli altri lavori verranno poi richiesti secondo le procedure da regolamentare così come specificato in precedenza.

Il Prof. Pisani chiede informazioni in merito ai materiali richiesti con il Fondo Covid nel mese di marzo e se questi sono stati forniti alle scuole, in quanto risulta esserci un ritardo degli stessi che inficia la didattica.
La Dott.ssa Punzo fa presente che molte richieste di materiali arrivano in ritardo, a semestre terminato. Ad inizio mandato c'è stata una grande confusione e disorganizzazione che pian piano si sta cercando di migliorare; pertanto, si chiede di pazientare per le richieste non ancora evase. Si procederà a fare una relazione al CdA rispetto a quanto finora effettuato nonostante la disorganizzazione.
La Dott.ssa Marchese ipotizza di poter chiedere al Direttore una ricognizione delle varie richieste in sospeso in modo da fare una lista unica formale da inviare al Direttore Amministrativo che procederà nelle tempistiche a evadere quanto richiesto.

Il Prof. Pisani chiede chiarimenti sulle mansioni dei coadiutori.
La Dott.ssa Marchese fa presente che l'Amministrazione ha pubblicato un organigramma e le mansioni sono indicate da contratto. Si ricorda che la pulizia delle aule è a carico della ditta di pulizie; tuttavia, si invita tutti ad impegnarsi a mantenere le norme igieniche.
Il Prof. Giugliano ritiene che ognuno abbia le proprie difficoltà nella didattica e nella pulizia delle aule ma il primo passo è quello di dare l'esempio agli studenti in qualità di docenti.

Si effettua una pausa dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

La seduta riprende alle ore 14.30 in presenza dei soli membri del C.A. sopra menzionati, tranne i Proff. Corinna Barucchi e Marcello Pisani.

Si passa alla valutazione del punto n. 4 all'o.d.g. Il Direttore spiega al Consiglio che per il regolamento generale inviato al Ministero per il vaglio, nel 2017 sono state richieste alcune modifiche che vengono illustrate al CA. Il regolamento con le revisioni viene allegato al presente verbale (allegato1)
Il Consiglio Accademico dopo ampia discussione, all'unanimità, approva le modifiche e consiglia la pubblicazione del regolamento modificato al fine di mettere al corrente delle modifiche stesse al Collegio dei docenti.

In merito al punto 3 all'o.d.g. il Direttore riferisce alcune novità acquisite in una conferenza dei Direttori, e in particolare che grazie all'ultima legge passata con la fiducia al parlamento i trasferimenti dall'anno prossimo verranno effettuati con modalità diverse rispetto quest'anno. Il nuovo DPR in fase di approvazione definitiva, stabilisce che la procedura di reclutamento sarà concorsuale e nazionale e permetterà l'abilitazione all'insegnamento, con il successivo bando da parte delle singole Istituzioni.
L'obbligo di frequenza verrà portato dal 80% al 50%. Ci sarà la possibilità di avere delle cattedre con contratto part-time. Si potranno avere docenti onorari, che potranno insegnare grazie a contratti ad hoc. Ci sarà la possibilità di rilasciare diplomi honoris causa.
Si sta studiando un DPR relativo alle modifiche delle governance delle Accademie. Ci sarà una semplificazione dei settori disciplinari per tutto il comparto AFAM.

Si valuta il punto 8 all'o.d.g. con la lettura del regolamento tesi. Il Direttore suggerisce delle modifiche al regolamento che si allega al presente verbale.
Il Consiglio Accademico, dopo ampia discussione, all'unanimità approva il regolamento tesi nelle modalità di presentazione e formulazione della tesi teorica e del progetto artistico. Si chiede alla segreteria studenti di procedere alla correzione delle procedure per la parte amministrativa.

In merito al punto 6 all'o.d.g. relativo al regolamento dei corsi singoli. Il Direttore procede alla lettura del regolamento e alla modifica di alcuni punti, come riportato in allegato.
Il Consiglio Accademico dopo ampia discussione, all'unanimità, approva il regolamento così come modificato e propone al Consiglio di Amministrazione un'ipotesi di costo che prevede la divisione per 60 del costo massimo di iscrizione ad un'annualità ordinaria (2270 euro), ricavando come totale 38 euro per ciascun credito.

Relativamente al punto 7 all'o.d.g. vengono sollevate delle criticità in merito al riconoscimento crediti per studenti provenienti da altre università e in merito al riconoscimento degli attestati per gli esami di Inglese e Informatica , pertanto, il regolamento di attribuzione crediti va rivalutato e verrà esaminato in una prossima seduta del C.A.

Si procede alla valutazione delle proposte di accordi e convenzioni come di seguito riportate:
-progetto Art-days e alla richiesta di accordo-quadro avanzata dall'Associazione riTROVO, costituita da ex allievi di codesta Accademia;
- accordo con Attiva Cultural Project ETS collegato ad art days
-richiesta di collaborazione con AIRM
-cabine d'autore
-progetto workshop didattico, espositivo e culturale "Outside Accademia"

Il Consiglio Accademico dopo ampia discussione, all'unanimità, ritiene le seguenti proposte progettuali e didattiche valide e pertanto vengono approvate:
- l'accordo con l'Associazione riTROVO;
-l'accordo con Attiva Cultural Project ETS;
-richiesta di collaborazione con AIRM;
-progetto workshop didattico, espositivo e culturale "Outside Accademia"

Si resta in attesa della valutazione del Consiglio di Amministrazione e la relativa firma del Presidente per i progetti e accordi approvati dal C.A., così come richiesto dal Presidente.

Si valuta il punto 12 all'o.d.g. data l'impossibilità di rilasciare lauree ad honorem in mancanza del DPR specifico si propone di rilasciare un certificato di accademico d'onore per lo studente Davide Castellan.

In merito al punto 13 all'o.d.g. varie ed eventuali il Direttore informa il CA in merito al Fondo relativo all'art. 3 del DM 01/04/2022 n. 338 per il quale è possibile effettuare acquisti per la didattica.
Il C.A. dopo ampia discussione e all'unanimità approva le richieste di materiale da acquistare contemplati per il Fondo menzionato.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Averga Renata

Il Direttore
Prof. Renato Lori

Delibere della trentacinquesima seduta del Consiglio Accademico del 05/07/2022

1. **Delibera n.1 del 05/07/2022 – punto 4 all'o.d.g. – " Regolamento generale 2017 con revisioni"**

Il Consiglio Accademico dopo ampia discussione, all'unanimità, approva le modifiche richieste dal Ministero per il regolamento generale e consiglia la pubblicazione dello stesso, con le nuove revisioni, al fine di mettere al corrente delle modifiche al Collegio dei docenti.

2. **Delibera n.2 del 05/07/2022 – punto 8 all'o.d.g. – "Regolamento tesi (modifiche)"**

   Il Consiglio Accademico, dopo ampia discussione, all'unanimità approva il regolamento tesi nelle modalità di presentazione e formulazione della tesi teorica e del progetto artistico. Si chiede alla segreteria studenti di procedere alla correzione delle procedure per la parte amministrativa.

3. **Delibera n.3 del 05/07/2022 – punto 6 all'o.d.g. – "Regolamento iscrizioni e corsi singoli"**

Il Consiglio Accademico dopo ampia discussione, all'unanimità, approva il regolamento dell'iscrizione ai corsi singoli e propone al Consiglio di Amministrazione un'ipotesi di costo che prevede la divisione per 60 del costo massimo di iscrizione ad un'annualità ordinaria (2270 euro), ricavando come totale 38 euro per ciascun credito.

4. **Delibera n.4 del 05/07/2022 – punti 9-10-11 all'o.d.g. – "Accordi e convenzioni"**

Il Consiglio Accademico dopo ampia discussione, all'unanimità, ritiene le seguenti proposte progettuali e didattiche valide e pertanto vengono approvate:
- l'accordo con l'Associazione riTROVO;
-l'accordo con Attiva Cultural Project ETS;
-richiesta di collaborazione con AIRM;
-progetto workshop didattico, espositivo e culturale "Outside Accademia"

Si resta in attesa della valutazione del Consiglio di Amministrazione e la relativa firma del Presidente per i progetti e accordi approvati dal C.A., così come richiesto dal Presidente.

5. **Delibera n.5 del 05/07/2022 – punti 12 all'o.d.g. – "Laurea ad honorem Tiziano Castellan"**

Il Consiglio Accademico, dopo ampia discussione e all'unanimità, propone il rilascio di un certificato di Accademico d'onore per lo studente Davide Castellan.

6. **Delibera n.6 del 05/07/2022 – punti 13 all'o.d.g. – "Varie ed eventuali"**

Il Consiglio Accademico dopo ampia discussione e all'unanimità approva le richieste di materiale da acquistare mediante il Fondo relativo all'art. 3 del DM 01/04/2022 n. 338

Sommario

Art. 1 - Definizioni 3
Art. 2 - Finalità 4
Titolo I - Tipologia e regolamentazione delle strutture didattiche 5
Art. 3 - Strutture didattiche e corsi di studio 5
Art. 4 - Patrimonio o Fondo dei Beni culturali e spazi per didattica, esposizione, produzione 5
Art. 5 - Competenze e organi delle strutture didattiche e di ricerca 6
Art. 6 - Dipartimenti 6
Art. 7 – Scuole e Corsi 7
Art. 8 - Istituti di Discipline storico-artistiche e di Anatomia Artistica. 9
Art. 9 - Crediti Formativi Accademici 10
Titolo II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche 11
Art. 10 - Titoli rilasciati dall'Istituzione 11
Art. 11 - Tipologia dei Corsi di Studio 11
Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studi 12
Art. 13 - Ammissione ai Corsi di studi 14
Art. 14 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative 14
Art. 15 – Prove di ammissione ai corsi di studio 14
Art. 16 - Accertamento della preparazione iniziale 16
Art. 17 - Orientamento e tutorato 16
Art. 18 - Corsi di Diploma Accademico di 1° livello (DAPL) 16
Art. 19 - Corsi di Diploma Accademico di 2° livello (DASL) 17
Art. 20 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio 18
Art. 21 - Corsi di specializzazione (CSA) 19
Art. 22 - Corsi di Formazione alla Ricerca 20
Art. 23 - Corsi di perfezionamento. Master Accademico 20
Art. 24 – Valutazione 20
Art. 25 - Scuola Libera del Nudo 21
Art. 26 - Corsi di orientamento 21
Art. 27 - Attività integrative 22
Art. 28 - Attività formative autogestite dagli studenti 22
Art. 29 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminariali 23
Art. 30 - Attività di tirocinio post-diploma 23
Art. 31 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero 23

Titolo III - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA 23
Art. 32 - Trasferimento ad altre Accademie 23
Art. 33 - Trasferimenti da altre Accademie 24
Art. 34 - Passaggi di corso 24
Art. 35 - Riconoscimento degli studi pregressi 25
Art. 36 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi 25
Art. 37- Rinuncia agli studi 26
Art. 38 - Decadenza della qualifica di studente 26
Art. 39 - Cessazione della qualifica di studente 26
Art. 40 - Periodi di studio all'estero 26
Art. 41 - Diritto allo studio 27
Art. 42 - Calendario accademico e calendario didattico 28
Art. 43 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti 28
Art. 44 - Esami di profitto 28
Art. 45 - Studenti impegnati a tempo pieno, studenti a contratto, studenti fuori corso e interruzione degli studi 30
Art. 46 - Doveri didattici dei Professori a tempo indeterminato e determinato 31
Art. 47 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica 32
Titolo IV - Diritti e doveri degli studenti 32
Art. 48 - Immatricolazioni e iscrizioni 32
Art. 49 - Supplemento dell'attestazione del titolo di studio 32
Art. 50 - Tutela dei diritti degli studenti 33
Art. 51 - Modifiche del Regolamento didattico di Accademia 33

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. per Ministro o Ministero o MUR, il Ministro o il Ministero dell'Università e della ricerca,
2. per Istituzione o Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Napoli
3. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale;
4. per ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca;
5. per C.A., il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Napoli;
6. per C.d.A., il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Napoli;
7. per C.d.P. il Collegio dei professori dell'Accademia, già Consiglio dei docenti;
8. per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*;*
9. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
10. per Decreti Ministeriali, il D.M. n° 89 del 03-07-2009, n° 123 del 30-09-2009, n°302 del 30 dicembre 2010 e n°81 del 23 giugno 2011, emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e recante disposizioni relative alla definizione delle aree disciplinari, dei settori artistico-disciplinari, declaratorie e campi disciplinari di competenza nonché le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e i nuovi codici e dei criteri relativi agli obiettivi e alle attività formative qualificanti necessarie per ciascun corso.
11. per regolamenti, i regolamenti adottati dall'Accademia di Napoli, redatti nel rispetto del D.P.R. n.212 del 28 luglio 2005 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica"; D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge n. 508;
12. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all'estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;
13. per settori artistico-scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui alla vigente normativa ministeriale;
14. per area disciplinare, un insieme di settori artistico-scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini di cui al D.M. n°89 del 03-07-2009,
15. per area disciplinare, l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
16. per titoli di studio, il Diploma Accademico di Primo Livello, Diploma Accademico di Secondo Livello, il Diploma Accademico di Specializzazione, il Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca, i diplomi di Perfezionamento o Master di 1° e di 2° livello, come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;
17. per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;

18. per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
19. per corsi di studio, i corsi di diploma Accademico di Primo Livello e di Secondo Livello attivati all'interno delle Scuole, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master come individuati nell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;
20. per credito formativo accademico, di seguito CFA l'unità di misura dell'impegno formativo complessivo dello studente per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
21. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale e al quale è finalizzato il Corso di studio;
22. per curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extraccademiche, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
23. per debito formativo, la mancanza degli specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
24. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, convegni e conferenze, ad esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all'esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e orientamento, ai tirocini, stage, progetti, cantieri, tesi, mostre spettacoli nonché all'insieme delle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
25. per Offerta Formativa, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio trasformati, istituiti ed attivati dall'Accademia;
26. per Manifesto degli studi, il documento annuale che contiene l'offerta didattica del singolo corso di studi;
27. per organi, gli organi necessari nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento;
28. per DAPL il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;
29. per DASL il Corso di Diploma Accademico di 2° livello;
30. per DASLQ il Corso di Diploma Accademico di 2° livello Quinquennale a Ciclo unico;
31. per CFRA, i Corsi di Formazione alla ricerca artistica;
32. per CAS, Corso accademico di specializzazione;
33. per MAPL e MAPL, i Master di 1° e 2° livello.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento didattico come previsto dalla normativa di riferimento e dallo Statuto di autonomia dell'Accademia di Napoli:

a. disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 508/1999;
b. definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;

c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
d. disciplina la carriera accademica degli studenti;

2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giuridico del personale docente stabilito dai CCNL.

Titolo I - Tipologia e regolamentazione delle strutture didattiche

Art. 3 - Strutture didattiche e corsi di studio

Sono strutture didattiche e/o di ricerca dell'Accademia:

a. i Dipartimenti a cui afferiscono le Scuole individuate nella tabella A) del D.P.R. n. 212 del 2005;
b. le Scuole, al cui interno sono attivati i Corsi di Diploma di 1° livello (DAPL), di 2° livello (DASL), di 2° livello a ciclo unico e i Corsi di Specializzazione;
c. gli Istituti di Discipline storico-artistiche e di Anatomia artistica.
d. le strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano la formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza, ovvero i Master di 1° e 2° livello, i Corsi di formazione alla ricerca, i Corsi di perfezionamento;
e. le strutture di Coordinamento del Fondo dei Beni culturali (Patrimonio storico);

2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.
3. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore nominato con decreto direttoriale, sentito il C.A.
4. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il C.A., per il funzionamento delle strutture didattiche e/o di ricerca successivamente potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'Accademia, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.
5. I Corsi di studio istituiti presso le Scuole sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dai relativi regolamenti.
6. Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche e/o di ricerca sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal C.A., sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.

Art. 4 - Patrimonio o Fondo dei Beni culturali e spazi per didattica, esposizione, produzione

1. Il Fondo dei Beni culturali dell'Accademia (patrimonio storico) è ricchezza riconoscibile anche come struttura e luogo di didattica, ricerca, sperimentazione e produzione.
   Ne fanno parte:
   a. La Biblioteca "Anna Caputi";

b. La Galleria;
c. La Gipsoteca;
d. L'Archivio storico;
e. L'Aula Magna;
f. Il Teatro "A. Niccolini";
g. Il Giardino storico.

2. Con decreto direttoriale, sentito il C.A., annualmente sono individuati i responsabili di ogni settore le cui attività sono monitorate dalla Direzione lo svolgimento delle sue funzioni.
3. Con decreto direttoriale, sentito il C.A., tale incarico potrà essere revocato anche prima dello scadere del mandato.
4. I singoli settori saranno strutturati secondo specifici regolamenti istruiti dai responsabili, approvati dal C.A. e dal C. di A. per quanto di rispettiva competenza.

Art. 5 - Competenze e organi delle strutture didattiche e di ricerca

1. Gli organi dell'Accademia e le rispettive competenze sono definiti, ai sensi della normativa vigente, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalla normativa specifica.
2. Sono quindi definite nuove figure e organi di riferimento. Per quanto non qui esplicitato, si rimanda ai Titoli e Regolamenti delle singole strutture.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e in attesa dell'istituzione di tutti gli organi indicati, è istituita una Commissione didattica composta da 3 docenti del C.A., il Coordinatore della Scuola e/o Corso, eventualmente designato dal Direttore, sentito il C.A., uno studente indicato dalla Consulta. La Commissione didattica:
    a. esercita una supervisione per l'ordinato andamento dei Corsi, l'effettivo coordinamento delle attività didattiche, la qualità dell'offerta formativa, la coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all'obiettivo di favorire la ordinaria corrispondenza tra durata curriculare prevista e durata effettiva dei Corsi di studi;
    b. propone al Consiglio Accademico ogni iniziativa atta a migliorare l'organizzazione della didattica;
    c. esprime pareri al C.A. sui regolamenti didattici dei Corsi di studi e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
    d. redige il manifesto degli studi che viene approvato dal C.A.

Art. 6 - Dipartimenti

1. Il Dipartimento è struttura organizzativa di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti, in cui confluiscono professori dell'Accademia con incarico a tempo indeterminato e determinato.
2. Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno che disciplina, tra l'altro, i corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca e master afferenti.
3. L'organizzazione ed il funzionamento di ogni Dipartimento è disciplinato da

specifico regolamento adottato con decreto del Direttore, su delibera del Consiglio Accademico, sentito il C.d.A, in accordo con il quadro normativo e regolamentare vigente.

4. E' possibile la stipula di accordi interdipartimentali di collaborazione scientifica e culturale tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.
5. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:
    a. Promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scuole ad esso afferenti, contribuendo all'elaborazione dei relativi piani annuali e pluriennali;
    b. Concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni delle Scuole e del C.A. e in base alle risorse disponibili;
    c. Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
    d. Propone l'istituzione di corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento e Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
    e. Esprime parere, qualora richiesto, e avanza proposte al C.A. in merito alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti di docenza;
    f. Avanza al C.A. e C.d.A. richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;
    g. Programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al C.A. che delibera in materia.
6. L'istituzione di Dipartimenti avviene con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del C.A. e parere conforme del C. di A.
7. Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera afferisce al Dipartimento in cui è incardinata la Scuola di appartenenza.
8. Sono organi del dipartimento:
    a. Il Coordinatore di dipartimento, che rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio di dipartimento. Viene eletto dal Consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo, afferenti alle Scuole facenti parte del Dipartimento medesimo ed è nominato con decreto direttoriale. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Coordinatore può designare, fra i componenti del consiglio, un vice-coordinatore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.
    b. Il Consiglio di dipartimento, opera in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca, è formato da tutti i professori di 1ª e 2ª fascia afferenti al dipartimento, nonché da una rappresentanza di 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Art. 7 – Scuole e Corsi

1. Le Scuole possono essere istituite ed attivate in base alla normativa vigente.

L'organizzazione ed il funzionamento di ogni Scuola è disciplinato da specifico regolamento adottato con decreto del Direttore, su delibera del Consiglio Accademico, sentito il C.d.A, in accordo con il quadro normativo e regolamentare vigente.

2. La Scuola, per ciò che concerne il coordinamento delle attività didattiche relative ai Corsi di Diploma che ne fanno parte, esplica le seguenti funzioni:
   a. coordina la gestione dell'offerta formativa e la tutela della qualità della didattica
   b. coordina la distribuzione dei carichi didattici al personale di ruolo e le proposte di conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative. Tale azione di coordinamento si basa su criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;
   c. esercita la gestione dei servizi comuni ad essa affidati dal Consiglio Accademico;
   d. ai soli fini del complessivo equilibrio didattico, le Scuole esprimono al Consiglio Accademico parere, limitatamente all'attività didattica, in ordine alle richieste di risorse in punti organico per l'eventuale successiva attivazione dei procedimenti di chiamata dei professori;
   e. al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle strutture didattiche, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature didattiche e personale tecnico-amministrativo per il loro funzionamento esprimendosi, tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata su tali grandi attrezzature, circa la possibilità della loro utilizzazione anche per i servizi di supporto alla didattica.
3. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di 1° e di 2° livello, nonché dei master di 1° e 2° livello ad esse afferenti. All'interno di ciascuna Scuola, possono essere articolati uno o più Corsi di Diploma in relazione a contenuti e obiettivi formativi specifici.
4. La Scuola è coordinata da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti in organico afferenti alla Scuola e da 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma afferenti alla Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti.
5. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore eletto dal Consiglio di Scuola tra i docenti di ruolo afferenti alla Scuola, per un periodo di 3 anni rinnovabile non più di una volta consecutivamente.
6. Nel caso in cui all'interno di una Scuola venga attivato un solo corso, il Consiglio di Corso di diploma coincide con il Consiglio di Scuola ed il Coordinatore di Scuola Coincide con il Coordinatore di Corso
7. Nel caso in cui all'interno di una Scuola vengano attivati più Corsi di Diploma, l'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del singolo Corso sono affidate al Consiglio di Corso di diploma che verrà istituito, avente il compito di:
   a. provvedere al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività

formative;
   b. proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative, coordinarne lo svolgimento, proporre iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico;
   c. formulare al C.A. proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
   d. proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;

8. Il Consiglio di corso è costituito:
   a. da tutti i professori in organico che afferiscono al corso, nonché da una rappresentanza di 2 studenti iscritti al corso designata dalla Consulta degli Studenti.
   b. dal Coordinatore del corso, eletto dal Consiglio di Corso tra i professori di ruolo che afferiscono al Corso per un periodo di 3 anni rinnovabile per non più di una volta consecutivamente.

Art. 8 - Istituti di Discipline storico-artistiche, di Anatomia Artistica, di Scienze umane e sociali.

1. Presso l'Accademia di Napoli, in ossequio alla propria tradizione didattica e di ricerca, sono attivi gli Istituti di Discipline storico-artistiche e di Anatomia Artistica, necessari al coordinamento di saperi e di competenze specifiche per una moderna didattica delle arti.
2. L'organizzazione ed il funzionamento di ogni Istituto è disciplinato da specifico regolamento adottato con decreto del Direttore, su delibera del Consiglio Accademico, sentito il C.d.A, in accordo con il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. All'Istituto di Discipline storico-artistiche possono afferire tutti docenti titolari di discipline dell'Area 4 (Discipline storico-artistiche ABST47, ABST48, ABST49, ABST50, ABST5, ABST52, ABST53, ABST54, ABST59) e dell'Area 5 (Valorizzazione del patrimonio artistico) come da D.M. n° 89 del 03-07-2009.
4. All'Istituto di Anatomia artistica possono afferire tutti i docenti afferenti al Settore disciplinare ABAV1 – Anatomia Artistica, come da D.M. n° 89 del 03-07-2009.
5. All'Istituto di Scienze umane e sociali possono afferire tutti docenti titolari di discipline dell'Area 4 (discipline filosofiche, psicologiche, pedagogiche, sociologiche e antropologiche ABST 45, ABST 46, ABST55, ABST 56, ABST 57, ABST 58, ABST 60), nonché i titolari di Discipline dell'Area 6 (Processi comunicativi) e dell'Area 7 (Legislazione ed economia), come da D.M. n° 89 del 03-07-2009.
6. L'Istituto di Discipline storico-artistiche può formulare specifiche proposte di attività di ricerca e di produzione, riferibili ai propri ambiti disciplinari, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale e al miglioramento dell'offerta formativa dell'Accademia.
7. L'Istituto di Anatomia artistica può formulare specifiche proposte di attività di ricerca e di produzione, riferibili al proprio ambito disciplinare, finalizzate alla

valorizzazione del patrimonio culturale e al miglioramento dell'offerta formativa dell'Accademia.

8. L'Istituto di Scienze umane e sociali può formulare specifiche proposte di attività di ricerca e di produzione, riferibili ai propri ambiti disciplinari, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e al miglioramento dell'offerta formativa dell'Accademia.
9. Nel rispetto dell'art. 13a comma 6, i docenti di cui ai precedenti comma 2 e 3 scelgono comunque la Scuola nella quale svolgere la propria attività didattica e di ricerca, in conformità al settore disciplinare in cui operano.

Art. 9 - Crediti Formativi Accademici

1. Il Credito Formativo Accademico è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa (lezioni, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, altro) prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio accademico.
2. Al Credito Formativo accademico corrispondono, ai sensi della vigente normativa, 25 ore di impegno formativo complessivo. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio determina la quota da destinare alle singole attività formative di cui al comma 1 nonché la quota che deve rimanere riservata allo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, tenendo fermo che delle 25 ore complessive, per ogni CFA, sono riservate alla lezione frontale il 30% delle attività complessive per le materie Teoriche, il 50% per le materie Teorico-Pratiche, il 100% per i Laboratori e le attività seminariali, di tirocinio e di workshop, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, e fatte salve differenti disposizioni di legge.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 212/2005, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata in 60 CFA. Il numero dei CFA da attribuire complessivamente ad ogni tipologia di attività formativa prevista dalla classe di appartenenza è stabilito dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei minimi stabiliti dai DD.MM. La distribuzione sulle singole attività formative del totale dei CFA necessari per il conseguimento del titolo di studio è stabilita dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, con l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di CFA, evitando la parcellizzazione delle attività formative nel rispetto delle normative vigenti.
4. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica finale del profitto stabilita dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
5. Le competenti strutture didattiche possono riconoscere in termini di CFA conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, nonché altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso istituzioni

terziarie statali o legalmente riconosciute. Tali riconoscimenti sono possibili esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dai Regolamenti Didattici dei corsi di Studio, nel rispetto della legislazione vigente.

6. Il riconoscimento di CFA nel caso di trasferimenti di studenti da altra Istituzione e di passaggi tra Corsi di Studio attivati nell'Accademia di Napoli è disciplinato dall'articolo 16 del presente Regolamento. Il riconoscimento di CFA nel caso di studi compiuti all'estero è disciplinato dall'art. 16 del presente Regolamento.

Titolo II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di Studio e delle attività didattiche

Art. 10 - Titoli rilasciati dall'Istituzione

1. L'Istituzione, alla fine dei rispettivi corsi di studio e di percorsi formativi speciali di eccellenza, rilascia i titoli corrispondenti.
2. I titoli rilasciati dall'Istituzione al termine di Corsi di studi appartenenti alla medesima Scuola sono equivalenti sotto tutti gli aspetti giuridici. Oltre alla Scuola di appartenenza, in essi saranno indicati denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studi corrispondente.
3. Il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituzione può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei Corsi di studi può essere diversamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, previa approvazione da parte del Ministero competente.

Art. 11 - Tipologia dei Corsi di Studio

1. I corsi di studio attivati dall'Accademia di Napoli sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento;
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel seguente Regolamento;
3. L'Accademia può organizzare ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005 e dell'art. 7 dello Statuto, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
    a) corsi di diploma di 1° livello (DAPL);
    b) corsi di diploma specialistico di 2° livello (DASL);
    c) corsi di Diploma Accademico di 2° livello Quinquennale a Ciclo unico (DASLQ);
    d) corsi di specializzazione (CSA);
    e) corsi di Formazione alla ricerca (CFRA);
    f) Master accademici di 1° livello (MA1);
    g) Master accademici di 2° livello (MA2).
4. L'Accademia può organizzare altresì, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di

un attestato di frequenza o di partecipazione:

a. Scuola libera del nudo;
b. corsi di aggiornamento professionale o di perfezionamento anche per la formazione esterna compresi quelli per la formazione e aggiornamento degli insegnanti di scuola primaria e secondaria;
c. ogni altro corso o attività volto a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive, dello spettacolo e del design;
d. corsi di preparazione agli esami di stato;
e. stages e seminari, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
f. corsi e laboratori per l'educazione permanente, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie pubbliche e private in ambito nazionale ed internazionale;
g. corsi estivi aperti anche a studenti universitari non italiani;
h. corsi intensivi e di orientamento per studenti
i. corsi didattici.

5. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:
   a. ai corsi di aggiornamento del personale docente e tecnico amministrativo;
   b. ai corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.
6. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
7. Ulteriori iniziative didattiche, non previste dal presente regolamento, sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti con delibera del C.A.; esse vengono altresì deliberate dal C.d.A., per quanto di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studi

1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti dandone comunicazione al Ministero.
2. L'istituzione di una nuova Scuola in sede di prima applicazione è deliberata dal C.A. e del C.d.A.
3. L'istituzione di un nuovo Corso di studi di 1° livello avviene su proposta di una Scuola e delibera dal C.A. e del C.d.A. e successivo decreto ministeriale
4. L'istituzione di un nuovo Corso di studi di 2° livello avviene su proposta di una Scuola e delibera dal C.A. e del C.d.A. e successivo decreto ministeriale.
5. L'organo proponente deve stilare il progetto e il relativo Ordinamento didattico, in cui si definiscono in particolare:

a. La denominazione del Corso di studi, la sua durata, gli obiettivi formativi specifici e il profilo professionale alla cui formazione è finalizzato, la classe di appartenenza, la Scuola o Dipartimento di afferenza;
b. L'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i "curricula" previsti dal Corso specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari e i crediti per ambito disciplinare nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;
c. La tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d. Eventuali modalità di accesso dei partecipanti, il numero massimo o minimo di iscritti previsto;
e. L'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
f. Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
g. La sede di svolgimento del corso;
h. Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
i. Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e disponibili;
j. Il piano di fattibilità finanziario, ovvero l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

6. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al presente regolamento, è approvata come definita con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità, con delibera del C.A e del C di A. per quanto di loro competenza ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico.
7. Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso:
   a. rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
   b. sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative.
8. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra altre Accademie o Università (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una Istituzione convenzionata l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o convenzioni, previa approvazione da parte del Ministero competente.
9. Il C.A., sentiti il coordinatore del corso di studio interessato e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di

ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto e delibera in merito alla modifica, attivazione o disattivazione dei corsi.

10. Si considerano presupposti per la disattivazione di un Corso di studi:
    a) il venire meno delle ragioni giustificative di cui ai precedenti comma;
    b) una significativa persistente riduzione delle immatricolazioni;
    c) la compatibilità o meno con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi già attivati nell'Istituzione.
11. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi, delegando al C.A. la disciplina delle relative carriere.

Art. 13 - Ammissione ai Corsi di studi

I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studi, la loro articolazione didattica, le forme di verifica periodica e finale dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi regolamenti di Scuola e di Corso, fatte salve le indicazioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 14 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Costituiscono requisiti di ammissione ai Corsi di Studio – insieme al titolo di studio prescritto dalla normativa vigente - il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
2. Per l'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello il Regolamento Didattico del Corso di Studio definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche e/o integrative, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
3. Per l'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello il Regolamento Didattico del Corso di Studio stabilisce gli specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione ai Corsi di Studio attivati presso l'Accademia è deliberato dalle competenti Strutture didattiche.
5. L'Accademia adotta la programmazione degli accessi ai Corsi di Studio nei limiti e sotto le condizioni previste dalla legislazione vigente, consentendo, laddove possibile, l'accesso libero alle immatricolazioni, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti in ordine ai requisiti di ammissione.

Art. 15 – Prove di ammissione ai corsi di studio

1. I corsi di studio Diploma Accademico di 1° livello e di 2° livello presso l'Accademia di Napoli sono ad accesso programmato o ad accesso libero subordinato comunque a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
2. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per

gli studenti. L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi allo svolgimento delle prove.

3. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e TA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal C.A., sentito il C. di A., sulla base di relazioni tecniche predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
   a. disponibilità di professori di ruolo;
   b. disponibilità di aule e laboratori;
   c. monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi 5 anni;
   d. monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi 5 anni;
   e. possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.
4. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.
5. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.
6. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.
7. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione
8. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.
9. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è nominata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Per assicurare l'ordinato svolgimento delle prove il responsabile della struttura didattica competente costituisce una commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza è tenuta ad accertare l'identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
10. I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non

ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il 1° anno accademico.

11. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione dell'esito dell'ammissione agli interessati.

Art. 16 - Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Articolo 17 - Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere consapevole la scelta degli studi, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione alla vita accademica in tutte le sue forme, l'Accademia assicura servizi ed attività di orientamento, di tutorato ed assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli studenti. Tali servizi devono altresì favorire, per quanto possibile, l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro.
2. 2. I servizi con le attività di cui al comma 1 sono organizzati da un Centro di Orientamento dell'Accademia in collaborazione con le singole Strutture Didattiche, le quali individuano un congruo numero di tutor da assegnare agli studenti.
3. Possono collaborare alle attività di cui sopra gli istituti di istruzione secondaria superiore ed enti pubblici e privati, nell'ambito di specifici accordi.
4. In particolare le attività di orientamento, tutorato ed assistenza, possono essere rivolte agli studenti degli ultimi due anni di scuola superiore anche ai fini delle procedure di pre-iscrizione.

Art. 18 - Corsi di Diploma Accademico di 1° livello (DAPL)

1. Il DAPL ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali e di contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, e garantisce l'accesso ai corsi di studi di 2° livello come dettato dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A.
3. Per essere ammessi ad un DAPL occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dagli accordi internazionali in materia di formazione terziaria.
4. Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso è di tre anni.

5. Ove si preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso.
6. I singoli regolamenti dei DAPL possono determinare specifici requisiti formativi e culturali per l'accesso ai Corsi e prevedere specifiche modalità di valutazione della preparazione iniziale nonché specifiche forme propedeutiche di integrazione della stessa da parte dello studente, deliberate annualmente dal C.A., su proposta del Consiglio di Scuola.
7. Il regolamento del Corso può inoltre prevedere l'organizzazione di attività formative propedeutiche svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal C.A. in vista dell'accesso al primo anno, deliberate annualmente dal C.A. su proposta del Consiglio di Scuola.
8. Le attività previste per l'assolvimento del debito formativo possono essere svolte da docenti afferenti la Scuola e/o al Corso di diploma, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, o da docenti esterni specificamente selezionati attraverso apposite procedure.
9. La verifica dei requisiti formativi e culturali di cui al comma 6 può avvenire anche a conclusione di specifiche attività formative per l'assolvimento del debito formativo.
10. Qualora la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del Corso di diploma, non produca esito positivo, il Consiglio di Scuola può determinare specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso, entro il limite del 20% delle attività formative previste per il primo anno.
11. Per conseguire il DAPL, lo studente deve acquisire almeno 180 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative definite dal regolamento del Corso di Diploma Accademico di Primo Livello, corrispondenti all'offerta formativa attiva per l'anno accademico di riferimento.
12. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua straniera e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici e attestati dal superamento di una prova di idoneità.

Art. 19 - Corsi di Diploma Accademico di 2° livello (DASL)

1. Il DASL ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico-culturali per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A. La durata normale del DASL è di due anni per un totale di 120 crediti formativi.
3. Per essere ammessi occorre essere in possesso del Diploma Accademico di 1° livello conseguito alla fine del Corso corrispondente (DAPL), o di Diploma Accademico rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma specialistico,

ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto delle leggi vigenti e degli accordi internazionali e comunque come previsto da specifico regolamento di Corso.

4. I singoli regolamenti dei DASL possono determinare specifici requisiti formativi e culturali per l'accesso ai Corsi e prevedere specifiche modalità di valutazione della preparazione iniziale nonché specifiche forme propedeutiche di integrazione della stessa da parte dello studente, deliberate annualmente dal C.A. su proposta del Consiglio di Scuola.
5. I regolamenti possono prevedere l'ammissione ai Corsi attraverso il riconoscimento sia di eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento del DAPL o Diploma Accademico, sia di un debito formativo da parte dello studente, indicando i crediti necessari per colmare il debito formativo da assolvere entro una data stabilita dai regolamenti del corso.
6. L'assolvimento di tale debito da parte dello studente potrà avvenire:
    a. con l'iscrizione a corsi singoli comunque attivati presso l'Istituzione o presso altre Accademie italiane riconosciuti come apportatori di credito dal C.A., sentito il Coordinatore della Scuola, e con il superamento delle relative prove di verifica;
    b. concordando con il Coordinatore del Corso, con ratifica del C.A. Consiglio di Scuola, specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studi. In prima applicazione, è demandato alla Commissione didattica;
    c. concordando con il Coordinatore del Corso, con ratifica del C.A., sentito il Consiglio di Scuola, un percorso curriculare diverso da quello ordinario.
7. Per conseguire il DASL lo studente deve aver acquisito almeno 120 CFA. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative definite dal regolamento del Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello, corrispondenti all'offerta formativa attiva per l'anno accademico di riferimento.
8. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua straniera e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di corso. Lo studente deve altresì aver svolto le attività di stage, di tirocinio e/o seminariali, anche esterne, previste dallo specifico piano di studi del corso di Diploma Accademico di Secondo Livello.

Art. 20 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Per accedere alla prova finale, lo studente deve aver superato gli esami e acquisito il numero di CFA previsti a tal fine dal regolamento didattico del corso di studio.
2. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico. Le modalità della prova e i criteri di valutazione, che dovranno tener conto dell'intera carriera dello studente, sono specificati nel regolamento didattico del corso di studio. Le modalità, i termini e gli adempimenti amministrativi per l'assegnazione e la consegna delle tesi sono resi noti dalle Strutture Didattiche competenti.

3. Il Diploma Accademico di Primo Livello è conferito a seguito del superamento di una prova finale che prevede la discussione di una tesi e/o la presentazione di un elaborato artistico o progettuale, predisposto sotto la guida di uno o più relatori.
4. Il Diploma Accademico di Secondo Livello è conferito seguito del superamento della prova finale che prevede la discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente e la presentazione di un elaborato artistico o progettuale, sotto la guida di uno o più relatori.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello o del Diploma Accademico di Secondo Livello sono nominate dal Direttore e sono composte per i DAPL da almeno 3 membri scelti tra i professori di ruolo e non di ruolo e per i DASL da almeno 5 membri scelti tra i professori di ruolo e non di ruolo. Le Commissioni sono presiedute dal Direttore, ovvero dal Coordinatore del Dipartimento o dal Coordinatore della Scuola cui afferisce il Corso di Studio, o dal più anziano in ruolo dei professori di prima fascia presenti o dal più anziano in ruolo dei professori di seconda fascia presenti.
6. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono concedere, all'unanimità, la lode al candidato che consegue il massimo dei voti. Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei centodecimi.
7. Il calendario didattico deve prevedere almeno quattro appelli per le prove finali, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.
8. Le modalità per il rilascio di titoli congiunti o doppi titoli nel caso dei Corsi di Studio interAccademia sono regolate dalle convenzioni che si sottoscrivono.

Art. 21 - Corsi di specializzazione (CSA)

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso di Diploma Accademico di 2° livello, Laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste.
3. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai regolamenti del Corso di studi in conformità con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
   Alle norme dei Decreti ministeriali si conformano gli ordinamenti ed i regolamenti didattici delle scuole di specializzazione istituite e attivate presso l'Accademia.
4. I corsi di specializzazione delle scuole di area sanitaria si conformano alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano questo tipo di formazione, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

Art. 22 - Corsi di Formazione alla Ricerca

1. I Corsi di Formazione alla Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Accademie, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione e sono disciplinati dalle norme vigenti.
2. L'istituzione dei Corsi di Formazione alla Ricerca, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il conferimento e l'importo delle borse di studio, l'affidamento di attività didattica sussidiaria o integrativa ed attività assistenziale sono disciplinati da specifico regolamento dell'Accademia in materia di Corsi di Formazione alla Ricerca, conformemente alla normativa vigente.
3. Per essere ammessi a un Corso di Formazione alla ricerca occorre essere in possesso di Diploma Accademico di Secondo Livello, Laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito in Italia all'estero ai sensi delle leggi vigenti. Il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso una Istituzione straniera, qualora non sia stata già dichiarata l'equipollenza del titolo stesso, potrà essere disposto, ai soli fini dell'ammissione al concorso relativo ai dottorati, con le modalità stabilite dal regolamento di Accademia di disciplina del Formazione alla ricerca.
4. L'Accademia può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Formazione alla Ricerca congiunti e Corsi di Formazione alla Ricerca internazionale.

Art. 23 - Corsi di perfezionamento. Master Accademico

1. L'Accademia può organizzare corsi di perfezionamento e Master Accademici di I e di II livello. L'istituzione e l'attivazione dei Master sono disciplinate dai regolamenti vigenti e da specifico regolamento adottato dall'Accademia in conformità con quanto specificato dalla Nota Ministeriale 9 dicembre 2010, protocollo n.7631 e successive indicazioni ministeriali.

Art. 24 – Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi attivati dall'Accademia mediante:
   a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:
   b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
   c. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
2. 2.Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale del NdV e saranno prese in esame da ciascun Consiglio di corso e dal C.A.

Articolo 15 - Ulteriori iniziative didattiche dell'Accademia

Art. 25 - Scuola Libera del Nudo

1. Presso l'Accademia di Napoli, nel rispetto della tradizione storica, culturale, artistica e formativa dell'istituzione, è attiva la Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, il cui fine è l'apprendimento e la libera esercitazione sul modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline artistiche. Fanno parte del curriculum della Scuola Libera del Nudo anche gli insegnamenti di Tecniche dell'incisione e Storia dell'arte.
2. L'insegnamento del Corso libero del nudo, della durata di 300 ore, è affidato a docenti dell'Accademia.
3. Gli insegnamenti di Tecniche dell'incisione e Storia dell'Arte vengono seguiti nei corsi ordinari o in corsi dedicati. La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di profitto finale. Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo, per la durata del corso, assumono la qualifica di frequentanti.
4. L'iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della disponibilità di spazi didattici, può essere eventualmente subordinata a specifica prova di accesso deliberata dal C.A. e pubblicata sul sito dell'istituzione, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili.
5. La valutazione della prova è affidata ad una commissione giudicatrice presieduta dal docente incaricato della Scuola Libera del Nudo.
6. La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo un attestato di partecipazione.
7. Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura prevista per i corsi ordinari; essi sono esclusi dai benefici del diritto allo studio.
8. In considerazione del numero programmato, di norma ai frequentanti la Scuola Libera del Nudo è consentita l'iscrizione fino a 5 annualità successive. La reiterazione dell'iscrizione oltre il quinquennio sarà concessa solo in caso di non raggiungimento del numero programmato.
9. I candidati respinti alle eventuali prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere l'iscrizione alla Scuola Libera del Nudo.
10. Il coordinamento della Scuola libera del nudo, affidato al Coordinatore della Scuola di Pittura

Art. 26 - Corsi di orientamento

1. L'Accademia di Napoli, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento preaccademico, riservati agli studenti iscritti all'ultimo triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.
2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale decise dalle strutture medesime, organizzano, in collaborazione col servizio Tutorato e orientamento dell'Accademia, corsi di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.

3. L'Accademia può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione a corsi post-diploma.

Art. 27 - Attività integrative

1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, anche su richiesta della Consulta studentesca previa delibera del C.A., l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell'ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d'Istituto per le attività aggiuntive d'insegnamento e ad esso funzionali.
2. Ove se ne ravvisi la necessità, l'Accademia può organizzare, come da Art. 7 D.P.R. 212, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
3. I corsi propedeutici possono sostituire eventuali esami di ammissione se istituiti per raggiungere eventuali prerequisiti richiesti per iscrizione ai corsi e livelli vari, previa verifica delle competenze acquisite.
4. Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale.

Art. 28 - Attività formative autogestite dagli studenti

1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite, il C.A. e il C. di A. per quanto di loro competenza:
    a. autorizzano, previa presentazione di dettagliati progetti, l'utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
    b. possono concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale, ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale.
2. All'inizio di ogni anno accademico, i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al C.A. per le opportune approvazioni e al Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.
3. Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell'Accademia.
4. Le strutture didattiche dell'Accademia, nell'ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, come singoli, Consulta o associazioni riconosciute.
5. Non è consentito lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti all'interno dei locali dell'Accademia senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

6. I numeri dei crediti relativi all'attività autonomamente scelte dallo studente, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, saranno definite dagli ordinamenti didattici.

Art. 29 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminariali

1. L'Accademia ha facoltà di organizzare stages, cantieri-scuole, seminari in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'Accademia, anche in regime "conto terzi", ha la facoltà di organizzare attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione, su richiesta di enti ed istituzioni.
3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal C.A. e attivato con decreto direttoriale che prevede:
    a. durata del corso, dello stage o del cantiere;
    b. numero minimo e massimo di partecipanti;
    c. quote di iscrizione;
    d. sede e periodo di svolgimento;
    e. coordinatore;
    f. eventuali borse di studio.
4. Le attività di cui al comma 2 possono essere finanziate da soggetti esterni e saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista "attività conto terzi".

Art. 30 - Attività di tirocinio post-diploma

1. L'Accademia di Napoli attiva attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza tramite specifiche convenzioni.
2. Per lo svolgimento di dette attività, il Centro orientamento e tutorato definirà:
    a. criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
    b. criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
    c. obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
    d. rilascio dell'attestato di partecipazione;
    e. eventuali cause di invalidità del tirocinio.

Art. 31 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero

I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso Istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall'Accademia di Napoli sulla base di risorse ministeriali e/o interne e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.

Articolo 16 - Trasferimenti, passaggi di Corso di studio, iscrizione a corsi singoli

Titolo III - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Art. 32 - Trasferimento ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore

entro il 31 dicembre di ogni A.A., purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso l'Accademia di Napoli, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 33 - Trasferimenti da altre Accademie

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore, deve pervenire all'Accademia di Napoli entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum accademico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita, corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricola pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia di Napoli; b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricola pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia di Napoli.
4. Gli studenti che richiedano il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

Art. 34 - Passaggi di corso

1. E' consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo da una scuola ad un'altra scuola del medesimo livello è consentito solo a conclusione dell'A.A. e in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso sono previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Prova riservata, meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite

nel Manifesto degli Studi.

4. Per quanto riguarda il cambio di docente della stessa disciplina, tale richiesta va formulata dallo studente entro il 15 novembre. in corso. L'accettazione di tale richiesta sarà subordinata all'accordo tra i docenti in uscita e in entrata e all'eventuale tetto massimo di iscritti.

Art. 35 - Riconoscimento degli studi pregressi

1. E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
   a. in possesso di titolo accademico o universitario;
   b. in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all'estero;
   c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante: a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti; b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto; c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento può avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto; b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
5. In prima applicazione, i riconoscimenti saranno istruiti dalla Commissione didattica e deliberati dal C.A.

Art. 36 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di Formazione alla ricerca, o di Dottorato.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha sempre facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e reiscriversi per concludere il corso, deve presentare

domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

a. curriculum accademico svolto;
b. versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda

Art. 37- Rinuncia agli studi

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.

La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.

Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 38 - Decadenza della qualifica di studente

1. Decade dalla qualifica di studente:
   a. chi non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
   b. chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra
2. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
3. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
4. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 39 - Cessazione della qualifica di studente

La qualifica di studente iscritto all'Accademia di Napoli cessa per:

a. conseguimento del titolo di studio;
b. trasferimento ad altra Accademia;
c. rinuncia agli studi;
d. decadenza.

Art. 40 - Periodi di studio all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che

potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.

2. L'Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'Ufficio Erasmus e per l'internazionalizzazione e al Centro orientamento e tutorato, e il C.A. delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal C.A., sentito l'Ufficio Erasmus e per l'internazionalizzazione e il Centro orientamento e tutorato, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.
5. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il C.A. abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Accademia partner.
6. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
7. Il C.A. attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
8. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
9. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 41 - Diritto allo studio

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'acceso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e con gli enti a ciò preposti.
3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:
   a. partecipanti ad attività di produzione dell'Accademia, stage e cantieri;
   b. aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;

c. studenti iscritti corsi di specializzazione;
d. studenti iscritti a corsi di formazione alla ricerca artistica;
e. neo-diplomati (massimo 18 mesi) per perfezionamento;
f. corsi di ricerca post-Formazione alla ricerca.

4. La regolamentazione di cui al presente comma viene approvata dal C.A., sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al C. di A. per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

Articolo 42 - Calendario accademico e calendario didattico

1. Il Consiglio Accademico fissa le date di inizio e di fine dell'anno accademico. Il Consiglio Accademico approva altresì il calendario accademico definendo, con riguardo alle festività civili e religiose, i giorni di sospensione delle attività ovvero di vacanza accademica.
2. Le Strutture didattiche competenti possono stabilire di articolare l'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altro), distinguendo preliminarmente i periodi dedicati alla didattica e quelli di norma dedicati agli esami.
3. I Dipartimenti, di concerto con la Scuola, definiscono il calendario didattico che, in coerenza con quanto previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, stabilisce i periodi e gli orari di svolgimento delle attività didattiche, il numero e l'articolazione delle sedute degli esami di profitto e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio; gli eventuali appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso e a contratto. Le attività didattiche ed il calendario sono organizzati secondo modalità idonee a consentire il massimo accesso degli studenti.

Articolo 43 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 9 in merito alla corrispondenza tra le ore di impegno didattico ed il numero di CFA attribuiti, un corso di insegnamento può anche essere articolato in moduli coordinati di diversa durata. In questo caso il corso si qualifica come corso integrato e l'accertamento del profitto si effettua mediante un unico esame finale alla cui valutazione partecipano i docenti titolari dei moduli, con le procedure di cui al successivo articolo 46.
2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di cui al comma 1, l'attività formativa può comprendere seminari, esercitazioni in laboratorio o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica, attività di campo e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio, per ciascuna tipologia di insegnamento dovranno essere indicati il settore scientifico-disciplinare, l'ambito di afferenza, il numero di CFA (ore) corrispondenti ed il tipo di esame previsto.
4. Avvalendosi di adeguati supporti tecnici possono essere organizzate attività didattiche a distanza, che prevedano opportune modalità di verifica dell'apprendimento secondo i regolamenti vigenti di Accademia.

Articolo 44 - Esami di profitto

1. Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio sono stabiliti il numero degli

esami e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l'acquisizione dei CFA. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte e/o orali e/o pratiche e/o grafiche, in tesine, in colloqui.
2. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi. Gli esami sono superati con la votazione minima di diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione.
3. Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
4. Le Commissioni di esame sono nominate dalle competenti Strutture Didattiche e sono composte da almeno tre membri, uno dei quali è il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente; gli altri sono professori di ruolo o a contratto del medesimo settore o di settore scientifico-disciplinare affine o cultori della materia secondo le norme vigenti. Alla valutazione collegiale complessiva del profitto, a conclusione di un corso integrato partecipano i docenti titolari dei moduli coordinati di insegnamento. La Commissione delibera validamente in presenza di almeno due membri.
5. Il verbale di esame viene redatto in forma elettronica ed è firmato digitalmente solo dal Presidente della Commissione esaminatrice. Nel caso in cui il verbale di esame sia redatto in forma cartacea è firmato dai membri della Commissione che hanno effettuato la valutazione. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti entro 48 ore dalla conclusione di ciascuna seduta di esame.
6. Gli appelli degli esami di profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dalla Direzione che dovrà verificare che ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.
7. Le Strutture didattiche competenti, anche ai fini dell'approvazione del calendario didattico di cui al precedente articolo 44, definiscono all'inizio dell'anno accademico le date degli esami, curando che esse siano rese tempestivamente note e che sia previsto un adeguato periodo di tempo per l'iscrizione all'esame che deve essere di norma obbligatoria.
8. In ciascuna sessione lo studente in regola con gli adempimenti amministrativi può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal regolamento didattico di ciascun corso di studio. I candidati che sostengono un esame di profitto possono ritirarsi nel corso dello svolgimento della prova. Il tempo che deve intercorrere tra un esame non superato e l'ammissione dello studente ad una successiva seduta dello stesso di norma è stabilito dalla Struttura didattica competente.
9. Gli esami sostenuti sono annullati, con decreto del Direttore, esclusivamente nei seguenti casi:
a) se corrispondono ad insegnamenti non previsti dal piano di studio ovvero dal curriculum seguito dallo studente;

b) se sono anticipati rispetto all'anno o al semestre di corso in cui sono previsti, fatto salvo quanto previsto all'art. 47 per gli studenti a contratto;
c) se non rispettano i vincoli di propedeuticità;
d) se sostenuti dopo che lo studente ha presentato domanda di trasferimento o di passaggio.

Articolo 45 - Studenti impegnati a tempo pieno, studenti a contratto, studenti fuori corso e interruzione degli studi

1. Il regolamento didattico dei Corsi di Diploma Accademico può prevedere forme di contratto offerte agli studenti che chiedano di seguire gli studi in tempi più lunghi o più brevi di quelli normali. Tali contratti possono essere stipulati all'inizio del corso di studio o all'inizio di ogni anno successivo al primo. Il contratto definisce i tempi in cui lo studente compirà i suoi studi, la ripartizione annuale delle attività formative e dei relativi CFA, le modalità di frequenza dove questa sia prescritta come obbligatoria dal regolamento didattico del Corso di studio, in misura comunque non inferiore all'80%. La qualità di studente a contratto deve essere annotata nella carriera personale dello studente. Lo studente può successivamente rinunciare in forma scritta al contratto da lui stipulato chiedendo di proseguire gli studi nel rispetto della durata normale prevista per il corso di studio.
2. Si considera fuori corso lo studente che, in rapporto alla durata normale o contrattuale degli studi, non abbia superato tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studio o comunque dal regolamento didattico del corso di studio per il curriculum da lui prescelto e quindi non abbia acquisito, entro la durata normale o contrattuale del Corso medesimo, il numero di CFA necessario al conseguimento del titolo di studio.
3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza e al maturare del numero dei CFA previsti per il conseguimento del titolo di studio può sostenere la prova finale indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Accademia.
4. Gli studenti che non hanno soddisfatto le condizioni richieste dal regolamento didattico del Corso di studio per il passaggio ad anni successivi devono nuovamente iscriversi allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.
5. Lo studente decade dal suo status qualora non abbia superato esami per cinque anni accademici consecutivi a partire dall'ultimo esame superato, a meno che il suo contratto non stabilisca condizioni diverse. In ogni caso, la decadenza va comunicata allo studente a mezzo posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo che ne attesti la ricezione.
6. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento di rinunciare al proseguimento degli studi intrapresi. La dichiarazione di formale rinuncia, presentata secondo le procedure prescritte, comporta la perdita di ogni diritto sulle tasse, sui contributi versati e sugli esami superati fermo restando il diritto a ricevere attestazione degli studi compiuti e la restituzione di documenti eventualmente depositati all'atto dell'immatricolazione con l'annotazione della intervenuta rinuncia. Tale rinuncia non preclude il riconoscimento degli esami superati in una successiva eventuale immatricolazione.
7. Agli iscritti ai Corsi di Specializzazione ammessi a frequentare un Corso di

Formazione alla Ricerca si applica la normativa vigente in materia di sospensione degli studi.

Articolo 46 - Doveri didattici dei Professori a tempo indeterminato e determinato

1. I docenti a tempo indeterminato e determinato prendono parte alle Commissioni di Coordinamento del Corso di studio in cui sono responsabili di attività didattica.
2. I docenti a contratto prendono parte alla Commissione di Coordinamento del corso di studio dove svolgono l'attività didattica prevista dal contratto.
3. I Consigli di Dipartimento o di Scuola, in sede di attribuzione dei compiti didattici ai docenti a tempo indeterminato e determinato, applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di obblighi didattici dei professori di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato.
4. I docenti responsabili dell'insegnamento così come incardinati all'interno della scheda unica annuale del corso di studio devono garantire nel corso dell'intero anno accademico l'assolvimento dei compiti didattici assegnati.
5. Le strutture didattiche competenti stabiliscono le modalità di sostituzione dei docenti responsabili di corsi di insegnamento o di altre attività formative per i casi di assenza giustificata. La comunicazione motivata delle assenze deve giungere con congruo anticipo, salvo i casi di impedimento giustificato, al Direttore il quale provvede alla sostituzione del docente assicurando la continuità dell'attività didattica nel rispetto di quanto previsto dal calendario delle lezioni. Il docente non può modificare gli orari fissati per i corsi e per il ricevimento degli studenti senza preventiva autorizzazione del Direttore. Ogni ora di lezione e di ricevimento non effettuata deve essere recuperata.
6. Le strutture didattiche competenti stabiliscono i termini di presentazione dei programmi di insegnamento cui si attengono i docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative ai fini della loro pubblicazione nel sito docente.
7. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative hanno l'obbligo di tenere il registro delle attività didattiche che deve essere consegnato alla Direzione entro la fine dell'anno accademico di riferimento.
8. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle altre attività formative hanno l'obbligo di tenere aggiornato il proprio sito docente pubblicando il programma di esame, il proprio curriculum vitae, l'orario di ricevimento degli studenti nonché ogni altro adempimento previsto ai fini dei requisiti di trasparenza.
9. docenti responsabili di insegnamento possono proporre alla struttura didattica competente programmi di attività seminariali o conferenze tenute da esperti di riconosciuta competenza scientifica ad integrazione o in sostituzione di parti specifiche del proprio corso di insegnamento, ma comunque alla loro presenza.
10. Le Strutture didattiche competenti disciplinano le modalità di assegnazione ai docenti, che ne saranno relatori, delle tesi o delle prove finali previste per il conseguimento dei titoli di studio, assicurando una equilibrata ripartizione tra le discipline previste dal regolamento del corso di studio. È in ogni caso escluso che vengano richieste condizioni particolari per l'assegnazione delle tesi o delle prove finali, quali la media riportata negli esami di profitto o conoscenze extracurricolari.

Articolo 47 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Accademia è pubblica. L'Accademia assicura la pubblicità della propria offerta formativa.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Accademia vengono rese pubbliche la Struttura e la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
3. Il percorso formativo, il calendario didattico e l'organizzazione didattica dei Corsi di Studio sono resi pubblici dalle competenti strutture didattiche con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Titolo IV - Diritti e doveri degli studenti

Articolo 48 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi al primo di studenti in corso e fuori corso di norma hanno luogo dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno. Eventuali deroghe sono disposte dal Direttore, sentito il Consiglio di Amministrazione. Tempi, modalità e adempimenti amministrativi ad esse relative sono resi noti in conformità all'art. 23.
2. Eventuali limitazioni in materia di accesso ai Corsi di Studio vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Strutture Didattiche competenti, e devono risultare nel regolamento didattico del corso di studio.
3. Alle limitazioni di cui al comma precedente ed alle eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio sarà data adeguata pubblicità.
4. Coloro che sono già in possesso di Diploma Accademico o di Diploma Accademico di secondo livello e intendono conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello possono chiedere al Direttore l'iscrizione a un anno di Corso successivo al primo ed il riconoscimento di esami e CFA relativi alla carriera già conclusa. La struttura didattica competente delibera nel merito di tali istanze al fine di consentire la partecipazione dello studente alle attività didattiche del corso di studio.
5. Salvo diverse indicazioni ministeriali, non è ammessa la contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio, fatto salvo il diritto alla sospensione di uno dei due corsi nonché quanto previsto al comma successivo.
6. Salvo diverse indicazioni ministeriali, l'ammissione a un corso di Formazione alla Ricerca di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un corso di Diploma Accademico, di Diploma Accademico magistrale o di specializzazione di chiedere la sospensione dell'iscrizione in corso, con riserva di chiedere la riammissione al corso di studio sospeso all'atto del conseguimento del titolo di Formazione alla ricerca.

Articolo 49 - Supplemento dell'attestazione del titolo di studio

Ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 10, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al

curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. In questo certificato sono trascritti in forma sintetica i contenuti formativi di ciascuna attività didattica, prevista dal regolamento didattico del corso di studi. Tale certificato potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, in lingua italiana e inglese.

Articolo 50 - Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è rimessa al Direttore, coadiuvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Accademia assicura agli studenti diversamente abili i diritti previsti dalla legge.

Articolo 51 - Modifiche del Regolamento didattico

Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Consigli di Scuola o dei Consigli di Dipartimento.
Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, ex art.10 del DPR 212 del 2005.

Regolamento Prova Finale (I livello)

Prot .

Prova finale e tesi

Al termine del corso di studi di Primo Livello, lo studente sostiene una prova finale, che consiste nella discussione di una tesi teorica elaborata nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti nel triennio e/o nella realizzazione e presentazione di un progetto artistico inedito accompagnato da una relazione descrittiva.

Alla prova finale sono attribuiti i crediti formativi previsti dal piano di studi.

1. Condizioni per l'ammissione alla prova finale

1.1. Per essere ammessi alla prova finale è necessario aver superato tutte le prove di idoneità e gli esami di profitto richiesti dal piano di studio

1.2. Lo studente deve aver sostenuto l'esame della materia in cui intende discutere la tesi.

2. Carattere e requisiti della tesi di Primo livello

2.1. Il titolo provvisorio della tesi e/o il tema del progetto artistico devono essere indicati nell'apposito modulo di richiesta (Allegato A) dell'esame di diploma, da compilare ed inviare online sulla propria area studente, almeno sei mesi prima della data prevista per la discussione.

2.2. Il modulo (Allegato A) deve essere confermato e registrato dal relatore della tesi e/o dal docente di una delle materie teorico/pratiche che segue il progetto artistico, dall'area docente.

2.3. L'argomento e il titolo della tesi e/o il tema del progetto artistico e la natura degli elaborati finali sono concordati con i docenti che assumono il compito di relatore.

2.4. Il correlatore può essere un docente dell'istituzione, un docente esterno all'Accademia o un esperto del settore prescelto, che abbia seguito il lavoro svolto dal candidato

2.5. Il correlatore integra la Commissione solo per quanto concerne la fase di presentazione della tesi ma non nell'attribuzione del voto finale.

2.6. Il docente che segue l'elaborazione della tesi teorica e il docente che segue il progetto artistico possono coincidere.

2.7. La tesi di materia teorica dovrà avere una lunghezza compresa tra le 30 e le 40 cartelle, ciascuna di 1.500 battute e dovrà essere corredata da rimandi bibliografici in nota e bibliografia finale, redatti secondo gli standard in uso nella ricerca di livello accademico.

2.8. Il progetto artistico dovrà rispettare i criteri di presentazione professionale e dovrà essere accompagnato da una relazione scritta di non meno di 5 cartelle di 1.500 battute.

2.9. Norme specifiche riguardo alle caratteristiche tecniche e formali delle tesi potranno essere

proposte dalle singole scuole e recepite dal Consiglio Accademico, nel rispetto del presente Regolamento.

2.10. La tesi, nella sua versione definitiva va redatta in due copie rilegate da presentare in sede di discussione, unitamente a una copia digitale, da caricare sul sito nella propria area studente entro le scadenze previste e presenti sul sito, per l'archiviazione.

3. Scadenze e modulistica

3.1. **Richiesta Tesi:**

Almeno sei (6) mesi prima della sessione di esame finale, e comunque entro le date previste dal calendario accademico ed evidenziate nell'area studente del sito istituzionale, deve essere presentata la **Richiesta di Tesi (Allegato A)** attraverso l'apposito modulo presente nella propria area studenti.

3.2. I relatori della tesi e/o del progetto artistico confermano e registrano l'avvenuta accettazione della richiesta dalla propria area docente del sito istituzionale.

3.3. La sostituzione del relatore è possibile entro e non oltre 30 giorni dal termine di consegna dell'allegato A). Oltre tale termine, il cambio del relatore comporterà lo slittamento dell'esame finale alla prima sessione utile successiva.

3.4. **Conferma tesi:**

Almeno sessanta (60) giorni prima della prevista sessione di esame finale, lo studente che ha fatto richiesta attraverso l'Allegato A, compila l'apposito modulo di **Conferma Tesi (Allegato B)** e inserisce copia del bollettino di pagamento della tassa relativa dalla propria area studente.

I relatori della tesi e/o del progetto artistico attestano che il grado di avanzamento del lavoro sia tale da consentire allo studente la discussione dello stesso, registrando l'accettazione dell'apposito modulo di Conferma Tesi (Allegato B) dall'area docente.

Le date di scadenza delle operazioni di Richiesta e Conferma Tesi, presenti nell'area studente, sono tassative.

4. Commissione e punteggi

4.1. La Commissione di Primo Livello è composta da tre membri:

a. Il Direttore, o un suo delegato, in qualità di Presidente di Commissione;

b. Il docente relatore della tesi, affiancato dall'eventuale correlatore (cfr. art.1.6);

c. Il docente di materia teorico-pratica relatore del progetto artistico.

4.2. In caso di assenza di uno o più membri vengono nominati dei supplenti.

4.3. Il voto finale, espresso in centodecimi, è calcolato sulla base della media ponderata deivoti conseguiti negli esami, incrementabile di 1 punto per il conseguimento di almeno sei (6) lodi nel piano di studi.

4.4. La Commissione può assegnare fino a un massimo di cinque (5) punti.

4.5. Il voto della Commissione è determinato dalla media dei voti attribuiti dai commissari ciascuno dei quali ha a disposizione punti cinque (5).

4.6. La lode è attribuita all'unanimità, previa proposta del relatore, a condizione che il candidato abbia riportato una media non inferiore a 105/110.

5. Entrata in vigore

5.1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla prima sessione dell'annoaccademico 2022/2023 (giugno-luglio 2023).

Napoli, 15/07/2022

Il Direttore
Prof. Renato Lori

Lori Renato
15.07.2022
12:12:39
GMT+01:00

Regolamento Prova Finale (II livello)

Prot.

Prova finale e tesi

Al termine del corso di studi di Secondo Livello, lo studente sostiene una prova finale, che consiste nella discussione di una tesi teorica - elaborata nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti nel biennio - e/o nella realizzazione e presentazione di un progetto artistico inedito accompagnato da una relazione descrittiva.

Alla prova finale sono attribuiti i crediti formativi previsti dal piano di studi.

1. Condizioni per l'ammissione alla prova finale

1.1. Per essere ammessi alla prova finale è necessario aver superato tutte le prove di idoneità e gli esami di profitto richiesti dal piano di studio

1.2. Lo studente deve aver sostenuto l'esame della materia in cui intende discutere la tesi.

2. Carattere e requisiti della tesi di Secondo Livello

2.1. Il titolo provvisorio della tesi e/o il tema del progetto artistico devono essere indicati nell'apposito modulo di richiesta dell'esame di diploma, da compilare ed inviare online sulla propria area studente almeno sei mesi prima della data prevista per la discussione.

2.2. Il modulo (Allegato A) deve essere confermato e registrato dal relatore della tesi e/o dal docente di una delle materie teorico/pratiche che segue il progetto artistico, dall'area docente.

2.3. L'argomento e il titolo della tesi e/o il tema del progetto artistico e la natura degli elaborati finali sono concordati con i docenti che assumono il compito di relatore.

2.4. Il correlatore può essere un docente dell'istituzione, un docente esterno all'Accademia o un esperto del settore prescelto, che abbia seguito il lavoro svolto dal candidato;

2.5. Il correlatore integra la Commissione solo per quanto concerne la fase di presentazione della tesi ma non nell'attribuzione del voto finale.

2.6. Il docente che segue l'elaborazione della tesi teorica e il docente che segue il progetto artistico possono coincidere.

2.7. La tesi di materia teorica dovrà avere una lunghezza minima di 80 cartelle, ciascuna di 1.500 battute dovrà essere corredata da rimandi bibliografici in nota e bibliografia finale, redatti secondo gli standard in uso nella ricerca di livello accademico.

2.8. Il progetto artistico dovrà rispettare i criteri di presentazione professionale e dovrà essere accompagnato da una relazione scritta di non meno di 30 cartelle di 1500 battute, comprensiva di supporto teorico al progetto e relazione tecnica dello stesso, completa di bibliografia e note.

2.9. Norme specifiche riguardo alle caratteristiche tecniche e formali delle tesi potranno essere proposte dalle singole scuole e recepite dal Consiglio Accademico, nel rispetto del presente Regolamento.

2.10. La tesi, nella sua versione definitiva va redatta in due copie rilegate da presentare in sede di discussione, unitamente a una copia digitale, da caricare sul sito nella propria area studente entro le scadenze previste e presenti sul sito, per l'archiviazione.

6. Scadenze e modulistica

3.1. **Richiesta Tesi:**

Almeno sei (6) mesi prima della sessione di esame finale, e comunque entro le date previste dal calendario accademico ed evidenziate nell'area studente del sito istituzionale, deve essere presentata la **Richiesta di Tesi (Allegato A)** attraverso l'apposito modulo presente nella propria area studenti.

3.2. I relatori della tesi e/o del progetto artistico confermano e registrano l'avvenuta accettazione della richiesta dalla propria area docente del sito istituzionale.

3.3. La sostituzione del relatore è possibile entro e non oltre 30 giorni dal termine di consegna dell'allegato A). Oltre tale termine, il cambio del relatore comporterà lo slittamento dell'esame finale alla prima sessione utile successiva.

3.4. **Conferma tesi:**

Almeno sessanta (60) giorni prima della prevista sessione di esame finale, lo studente che ha fatto richiesta attraverso l'Allegato A, compila l'apposito modulo di **Conferma Tesi (Allegato B)** e inserisce copia del bollettino di pagamento della tassa relativa dalla propria area studente.

I relatori della tesi e/o del progetto artistico attestano che il grado di avanzamento del lavoro sia tale da consentire allo studente la discussione dello stesso, registrando l'accettazione dell'apposito modulo di

Conferma Tesi (Allegato B) dall'area docente.

Le date di scadenza delle operazioni di Richiesta e Conferma Tesi, presenti nell'area studente, sono tassative.

3. Commissione e punteggi

3.1. La Commissione di Secondo Livello è composta da cinque membri:

a. Il Direttore, o un suo delegato, in qualità di Presidente di Commissione;

b. Il docente relatore della tesi, affiancato dall'eventuale correlatore (cfr. art.1.6);

c. Il docente di materia teorico-pratica relatore del progetto artistico;

d. Un docente di disciplina teorico-pratica;

e. Un docente di disciplina teorica;

3.2. In caso di assenza di uno o più membri vengono nominati dei supplenti.

3.3. Il voto finale, espresso in centodecimi, è calcolato sulla base della media ponderata dei voti conseguiti negli esami, incrementabile di 1 punto per il conseguimento di almeno cinque (5) lodi nel piano di studi.

3.4. La Commissione può assegnare fino a un massimo di cinque (5) punti.

3.5. Il voto della Commissione è determinato dalla media dei voti attribuiti dai commissari ciascuno dei quali ha a disposizione punti cinque (5).

3.6. La lode è attribuita all'unanimità, previa proposta del relatore, a condizione che il candidato abbia riportato una media non inferiore a 105/110.

4. Entrata in vigore

6.1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla prima sessione dell'annoaccademico 2022/2023 (giugno-luglio 2023).

Napoli, 15/07/2022

Il Direttore
Prof. Renato Lori

Lori Renato
15.07.2022
12:12:39
GMT+01:00

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Accademia di Belle Arti di Napoli

Via S. Maria di Costantinopoli
107, 80138 - Napoli
081 44 18 87 | **www.abana.it**

Regolamento di Istituzione per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio

Art. 1
Definizione e tipologie

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto riportato dal Regolamento Didattico dell'Istituzione all'art. 78, disciplina l'ammissione, la frequenza ed il sostenimento degli esami di singoli insegnamenti, di seguito denominati "corsi singoli".
2. I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell'anno accademico di riferimento, presso corsi di Diploma Accademico di primo e di secondo livello, dell'Istituzione. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.
3. Ai fini del presente Regolamento, i corsi singoli sono finalizzati:
a) all'aggiornamento culturale ed all'integrazione di competenze professionali;
b) al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi;
c) al conseguimento del numero di Crediti Formativi Accademici (CFA) richiesti per l'iscrizione ad un corso;
d) al conseguimento dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici;
e) a consentire a studenti stranieri di sostenere esami di profitto relativi ai corsi singoli stessi.
4. Nel caso di successiva iscrizione ad un corso di studio attivato presso questa Istituzione, l'eventuale riconoscimento di CFA relativi ad esami superati come corsi singoli potrà avvenire entro il limite di 36 CFA, mediante approvazione delle strutture didattiche competenti.

Art. 2
Iscrizione ai corsi singoli

1. L'iscrizione ai corsi singoli:

a) presuppone il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento ad eccezione della fattispecie di cui al punto 1 lett. b) dell'articolo 7, per la quale è necessario possedere lo status di studente diplomando;
b) ha la durata di un anno accademico;
c) consente di frequentare i corsi e, dopo la loro conclusione, sostenere i relativi esami negli appelli previsti per il solo anno accademico di iscrizione;
d) è limitata a un numero massimo di 36 CFA acquisibili per ciascun anno accademico, ad eccezione delle fattispecie di cui al punto 3 lett. b) e d) dell'articolo 1.

2. La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento dei relativi esami di profitto e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico di iscrizione.
3. Per l'eventuale frequenza di corsi nell'anno accademico successivo è necessaria la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.
4. Agli studenti iscritti ad un corso di studio non è consentita l'iscrizione a corsi singoli riguardanti gli insegnamenti presenti nel piano di studi del corso stesso. L'esame eventualmente superato in violazione del divieto di cui al precedente periodo, è annullato e, comunque, non potrà essere riconosciuto nella carriera relativa

Art. 3
Criteri di ammissione ed eventuale programmazione delle iscrizioni

1. Le Commissioni per il coordinamento didattico dei Corsi di studio, il cui accesso sia programmato a livello nazionale o locale, in fase di programmazione dell'attività didattica definiscono eventualmente:
a) il numero massimo di studenti ammissibili per ciascun insegnamento;
b) i criteri in base ai quali sono selezionate le domande dando, in ogni caso, priorità alle istanze di cui ai punti 3b) e 3c) dell'art. 1;
c) limitazioni connesse alla specificità del corso di studio o del singolo insegnamento.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Accademia di Belle Arti di Napoli

Via S. Maria di Costantinopoli
107, 80138 - Napoli
081 44 18 87 | www.abana.it

Art. 4
Contributo dovuto per l'iscrizione
1. L'entità del contributo di iscrizione è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5
Corsi singoli finalizzati all'aggiornamento culturale e all'integrazione di competenze professionali
1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro che vogliano frequentarli per aggiornamento culturale o a integrazione delle competenze professionali.
2. È necessario il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento.
3. L'iscrizione è limitata ad attività formative per un numero massimo di 36 CFA acquisibili per anno accademico.

Art. 6
Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Diploma Accademico di secondo livello
1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione ad un corso, non dispongano dei requisiti curriculari specifici richiesti per l'accesso a quel Corso di studio. In tal caso, è possibile acquisirli iscrivendosi, esclusivamente, ai corsi singoli relativi ad insegnamenti incardinati in corsi di diploma accademico di primo livello, purché i relativi esami non siano già stati sostenuti durante la frequenza del medesimo corso di diploma accademico di primo livello. In ogni caso, gli esami sostenuti in violazione di tale ultima disposizione non saranno computati ai fini dell'assolvimento del raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Diploma Accademico.
2. La scelta dei corsi singoli necessari per il raggiungimento dei requisiti curriculari di cui al comma precedente, deve essere conforme alle indicazioni contenute nel Regolamento Didattico.
3. Gli esami sostenuti come corso singolo per il raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Diploma Accademico, non possono, altresì, essere riconosciuti nello stesso corso di Diploma accademico di iscrizione.
4. L'iscritto ai corsi singoli fruisce dei servizi destinati agli studenti esclusivamente relativi alla frequenza e sostenimento degli esami di profitto. Gli iscritti ai corsi singoli non godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 7
Corsi singoli per diplomati o diplomandi che devono conseguire i CFA richiesti per l'iscrizione ad un corso di Diploma nel primo trimestre dell'anno solare
1. L'iscrizione ai corsi singoli erogati nei corsi di Diploma è consentita a:
a) coloro i quali, seppure già in possesso del requisito di accesso del Diploma Accademico, non hanno effettuato l'iscrizione ad un corso di Diploma Accademico di secondo livello entro il 31 dicembre e intendono iscriversi entro il primo trimestre dell'anno solare;
b) coloro i quali, sebbene non abbiano conseguito il diploma accademico di primo livello entro il 31 dicembre, intendono conseguirla ed iscriversi ad un corso di Diploma accademico di secondo livello entro il successivo 31 marzo.
Gli studenti appartenenti ad entrambe le suddette categorie, sono tenuti ad acquisire, entro il 31 marzo, un numero di CFA variabile fra un minimo di 12 ed un massimo di 20, relativi ad esami di profitto previsti per il primo semestre del primo anno del corso di diploma accademico di secondo livello al quale intendono iscriversi. Il numero di CFA di cui sopra viene determinato dalla commissione didattica del corso di studio entro il 31 luglio di ciascun anno. La determinazione assunta verrà pubblicata nel sito web del dell'Istituzione. In assenza di determinazione, il numero di CFA da conseguire è automaticamente fissato a 12.

2. A questi studenti, ed esclusivamente ad essi, al fine di agevolarne l'iscrizione al corso di Diploma accademico di secondo livello di loro interesse, è concesso di essere ammessi ai singoli corsi di insegnamento di un corso di Diploma accademico di secondo livello, e sostenere i relativi esami, per un numero massimo di 36 CFA acquisibili per anno accademico.
3. L'eventuale riconoscimento di CFA relativi ad esami superati come corsi singoli, nel caso di successiva iscrizione ad un corso di Diploma accademico di secondo livello, potrà avvenire entro il limite di 36 CFA, non potrà concorrere
alla riduzione della durata legale del corso di studio, così come determinata dall'articolo 8, 2° comma, del D.M. 270/2004, fatta eccezione per gli studenti che sono già in possesso di un titolo di studio di pari livello. Il divieto di abbreviazione del Corso di Studio si applica a partire dall'anno accademico 2022/2023.
4. I corsi singoli devono essere scelti tra gli esami curriculari del primo semestre del primo anno del corso di Diploma accademico di secondo livello e vanno sostenuti nel rispetto delle propedeuticità e delle regole di ripartizione in cattedre.
5. I contributi pagati per l'iscrizione ai corsi singoli finalizzati al conseguimento dei CFA necessari per l'iscrizione ad un corso di Diploma accademico di secondo livello, effettuato secondo criteri e modalità disciplinati nel presente articolo 7, saranno rimborsati esclusivamente nel caso di immediata successiva iscrizione al corso di Diploma accademico di secondo livello stesso entro il medesimo primo trimestre dell'anno solare e nei limiti del riconoscimento effettivamente ottenuto.

Art. 8
Corsi singoli per il conseguimento dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici
1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento.

Art. 9
Corsi singoli per studenti stranieri
1. Possono essere ammessi a seguire corsi singoli presso corsi di Diploma Accademico, nel limite massimo di 36 CFA acquisibili per anno accademico, i cittadini comunitari e non comunitari, ovunque residenti purché in possesso dei necessari requisiti di scolarità.
2. Gli studenti non comunitari residenti all'estero, ai fini dell'iscrizione ai corsi singoli, sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.